

condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare).

La Corte di cassazione ha confermato anche successivamente il secondo pilastro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale *ex art. 1226 c.c.* obbligando il giudice alla personalizzazione delle tabelle milanesi ⁽¹¹¹⁹⁾.

Con sentenza successiva ⁽¹¹²⁰⁾ la Sezione III ha diffusamente motivato sul punto (*“è certamente da ammettersi la possibilità che la liquidazione del danno non patrimoniale, nell'opera di necessaria personalizzazione di esso in base alle circostanze del caso concreto, sia effettuata anche con il superamento dei limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalla c.d. tabella milanese. Ma è altrettanto vero che tale deroga — se non intende del tutto privarsi di significato la richiamata opzione della giurisprudenza di legittimità per l'adozione di tale uniforme parametro — deve poter avvenire solo quando la specifica vicenda presa in considerazione non rientri nell'ambito ordinario e pur differenziato atteggiarsi delle varie possibili situazioni in astratto idonee ad orientare la liquidazione stessa tra il minimo ed il massimo del parametro tabellare, ma se ne discosti, per la presenza di circostanze di cui il parametro stesso, evidentemente costruito in base alla considerazione dell'oscillazione ipotizzabile nell'ambito delle diverse situazioni ordinarie configurabili secondo l'id quod plerumque accidit, non possa aver tenuto conto. E di tali circostanze, che impediscono di ritenere la specifica fattispecie inquadrabile tra quelle ordinarie già considerate nell'ambito dell'area prevista tra i minimi e i massimi dei parametri tabellari, va dato adeguatamente conto in motivazione”*) ribadendo il principio di diritto secondo il quale *“in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle “tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto,*

⁽¹¹¹⁹⁾ Cass., sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21782.

⁽¹¹²⁰⁾ Cass., sez. III, 23 febbraio 2016, n. 3505.